

REGOLAMENTO (CEE) N. 3747/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87 (*), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2257/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati (*);

considerando che, per determinare l'ammontare dell'aiuto, è opportuno effettuare il calcolo tenendo conto, tra l'altro, delle ultime proposte di prezzi e misure connesse presentate dalla Commissione al Consiglio;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2256/88 (*), il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezione fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del

mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/88 (*);

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

(*) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 35.

(*) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 4.

(*) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

(*) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 3.

(*) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

(*) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 9.